

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1090

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUMAGALLI CARULLI, ABBATE, ALESSI, ARMELLIN, BOI, CACCIA, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, SILVIA COSTA, BIAFORA, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, DELFINO, D'ONOFRIO, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, GELPI, GOTTARDO, GUALCO, IODICE, ANGELO LA RUSSA, MAIRA, MANNINO, MELELEO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANGALLI, SAPIENZA, SAVIO, SODDU, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZARRO**

Istituzione delle preture circondariali equiparate

*Presentata il 24 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge già elaborata nella precedente legislatura, intende rispondere alle esigenze già affrontate con la legge 1° febbraio 1989, n. 30, e cioè adeguare l'organizzazione delle strutture giudiziarie alle dinamiche della « società complessa ». Difatti l'incremento demografico, l'insorgere di fattispecie giuridiche nuove — specie nel campo civile e commerciale —, la recrudescenza della grande e piccola criminalità avevano da tempo reso per certi versi anacronistica la struttura delle preture mandamentali, spesso frutto di situazioni economico-sociali risalenti ad epoche assai remote, e perciò non più in grado di rispondere a quella « domanda di giustizia » che è sempre più diffusa nella nostra società.

L'adeguamento disposto dalla citata legge 1° febbraio 1989, n. 30, intervenuta anche in seguito all'approvazione del nuovo codice di procedura penale, è consistito nel modificare le circoscrizioni giudiziarie, sopprimendo le preture mandamentali ed istituendo al loro posto, nelle città sedi di tribunali e in tutti i capoluoghi di provincia, le nuove preture « circondariali ».

Occorre riconoscere che il criterio così seguito, se da una parte ha avuto il pregio di operare positivamente la revisione della geografia giudiziaria, dall'altra ha sortito l'effetto perverso di equiparare a quelle minuscole le preture medie, solo perché non sede di tribunale né capoluogo di provincia, senza tenere conto del fatto che queste ultime — per il loro carico di la-

vorò, per le aree di servizio e per le strutture di cui dispongono — hanno importanza pari o superiore a quella di molte preture ora circondariali.

Si pensi solo al fatto che tali sono ora preture con un unico magistrato in organico (vedi allegato 1), e sono invece divenute pure e semplici sezioni staccate preture pluripersonali con un elevato indice di lavoro, ampio territorio e notevole bacino d'utenza (vedi allegato 2). Si è, insomma, trattato d'una delle tante « riforme incompiute » di cui è così ricca la nostra storia istituzionale.

Per eliminare tale incompiutezza, assicurando un servizio più efficiente e meglio distribuito sul territorio ed evitando la dispersione di preziose risorse umane, nonché per prevenire riduzioni di produttività individuale ed impedire la sottoutilizzazione di importanti strutture edilizie (per esempio, i palazzi giudiziari di Viareggio e Monsummano Terme, già ultimati, o quello di Legnano, in corso d'avanzata costruzione), sono stati individuati alcuni criteri-guida:

a) piante organiche degli attuali uffici giudiziari;

b) carichi di lavoro (desunti dalle statistiche degli ultimi cinque anni relative alla pendenza, alla sopravvenienza ed alla media di rendimento *pro capite* dei magistrati in servizio permanente effettivo);

c) numero dei comuni presenti nel territorio e della popolazione residente, con particolare riferimento alle aree urbane ad elevata densità abitativa, e di insediamenti industriali;

d) disponibilità di strutture edilizie giudiziarie;

e) dislocazione nel territorio di altri uffici pubblici (ad esempio, commissariato di pubblica sicurezza, tenenze dei Carabinieri, uffici del registro);

f) collegamenti stradali e ferroviari con i centri vicini.

Tali criteri hanno una precisa funzione, che forse costituisce la novità di maggiore portata della presente proposta: quella, cioè, di sancire per legge delle basi oggettive e socialmente condivise per la istituzione delle preture circondariali equiparate, al fine di evitare che esse risultino finalizzate al soddisfacimento di interessi meramente settoriali (o, come suol dirsi con espressione atecnica ma efficace, « campanilistici »).

Sulla base dei criteri prima enunciati, sono state individuate alcune preture (vedi allegato 3), presso le quali istituire una realtà in parte nuova sotto il profilo amministrativo, ma tale da integrare, portandola a definitivo compimento, l'opera di riforma incominciata con la legge 1° febbraio 1989, n. 30: la pretura, appunto, « circondariale equiparata ».

Si tratta, cioè, d'una struttura giudiziaria la quale, invece di essere un puro e semplice ufficio periferico di quella circondariale, gode di una propria autonomia organizzativa — in quanto attinente ad un comprensorio, ossia ad una realtà territoriale, culturale, economico-sociale sostanzialmente omogenea — pur rimanendo funzionalmente collegata, per quanto concerne la sua competenza, agli altri uffici giudiziari esistenti nel distretto di corte di appello. In particolare, presso di essa viene istituita una sezione distaccata della procura della Repubblica della pretura circondariale più vicina con la relativa segreteria.

Proprio per questo loro carattere di risposta a situazioni economico-sociali che rivestono un carattere di assoluta eccezionalità, il numero delle preture circondariali equiparate non è definito una volta per tutte. La presente proposta di legge delega infatti al Governo un potere di revisione periodica, al fine di valutare la funzionalità di quelle istituite con la presente proposta di legge, nonché di costituirne di nuove, ove l'interesse pubblico lo richiedesse.

In ogni caso, una simile struttura non potrà non determinare notevoli benefici ai cittadini ed alla polizia giudiziaria, assicurando una più ampia ed articolata

presenza sul territorio degli uffici del pubblico ministero, nonché annullare o ridurre notevolmente i costi sociali e delle varie amministrazioni pubbliche per gli innumerevoli e quotidiani spostamenti oggi necessari per raggiungere il comune capoluogo di circondario. In una riforma di quella che oggi suole definirsi la geografia giudiziaria non può infatti venire trascurata l'esigenza di temperare il criterio statistico dei carichi di lavoro con quelli delle distanze fra le sedi e dell'effettiva possibilità di accesso degli operatori del diritto e delle popolazioni agli uffici, nonché della natura degli affari.

In tale ottica, un piccolo ma affiatato *team* di magistrati ben inseriti nel territorio, a conoscenza dei suoi problemi ed operanti in una struttura snella e fornita di autonomia gestionale — quale la qui prospettata pretura circondariale equiparata si propone di essere — potrebbe for-

nire un'incisiva azione di giustizia, colmando un vuoto oggi indubbiamente esistente nelle circoscrizioni giudiziarie.

Si tratterebbe, inoltre, di un primo serio tentativo di riforma della pubblica amministrazione, ispirato a criteri per certi versi « manageriali » in quanto tesi a fornire giustizia sulla base di una vera e propria « ricerca di mercato ».

Occorre, insomma, dare immediatamente riscontro a quell'istanza di giustizia « diffusa » che rappresenta uno dei capisaldi su cui riposa il principio della certezza del diritto a cui si informa il nostro ordinamento, passando, in armonia con la Costituzione (articolo 3, secondo comma, e articolo 101, primo comma) dal vecchio modello di una società che chiede giustizia a quello di uno Stato che la offre, costruendo così una geografia giudiziaria adeguata alle più varie esigenze della comunità civile.

## ALLEGATO 1.

ELENCO DI PRETURE ELEVATE A CIRCONDARIALI  
IN QUANTO SEDE DI TRIBUNALE, MA CON UN SOLO  
MAGISTRATO IN ORGANICO

Acqui Terme	Lucera	Patti
Ariano Irpino	Melfi	Rossano
Camerino	Mistretta	Sant'Angelo dei Lombardi
Castrovillari	Modica	Sulmona
Isernia	Mondono	Tempio Pausania
Lagonegro	Montepulciano	Termini Imerese
Lamezia Terme	Nicosia	Tolmezzo
Lanusei	Nicotera	Urbino
Larino	Orvieto	Vasto
Locri	Paola	Vibo Valentia

## ALLEGATO 2.

ELENCO DI PRETURE PLURIPERSONALI  
RIDOTTE A SEZIONI DISTACCATE (\*)

Acireale	Empoli	Petilia Policastro
Albano Laziale	Foligno	Pontedera
Albenga	Frascati	Portici
Alghero	Frattamaggiore	Pozzuoli
Andria	Gaeta	Rho
Aversa	Gallarate	San Donà di Piave
Barletta	Gela	Sansevero
Carrara	Iglesias	Sant'Anastasia
Casoria	Imola	Saronno
Cassano d'Adda	Legnano	Sora
Castellammare di Stabia	Marano di Napoli	Tivoli
Cerignola	Merano	Torre Annunziata
Cesena	Moncalieri	Torre del Greco
Desio	Monsummano Terme	Treviglio
	Nola	Viareggio

(\*) In merito a tale elenco, meramente esemplificativo, vale la pena di dire che, per una legge da poco approvata, Gela diverrà sede di tribunale: ulteriore riprova dell'importanza di questa pretura, ignorata dal meccanismo della legge 1° febbraio 1989 n. 30.

## ALLEGATO 3.

TABELLE DELLE POSSIBILI PRETURE CIRCONDARIALI EQUIPATE, CON DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AI MAGISTRATI E AI CANCELLIERI (\*)

Corte d'Appello	Tribunale	Pretura	Magistrati	Cancellieri	Comuni	Abitanti			
Torino .....	Torino	Moncalieri	3	3	12	186.189			
Brescia .....	Bergamo	Treviglio	2	3	41	181.089			
Milano .....	Milano	Legnano	4	4	18	205.881			
	Milano	Rho	3	3	13	182.026			
	Milano	Cassano d'Adda	2	3	21	130.046			
	Monza	Desio	5	6	20	343.299			
	Busto A.	Gallarate	4	4	23	193.264			
Trento .....	Bolzano	Merano	3	4	25	86.324			
Venezia .....	Venezia	S. Donà di Piave	2	3	11	120.000			
Genova .....	Savona	Albenga	2	3	25	78.453			
	Massa	Carrara	2	3	2	72.846			
Bologna .....	Bologna	Imola	2	3	9	97.565			
	Forlì	Cesena	4	4	20	164.384			
Firenze .....	Firenze	Empoli	2	3	6	102.178			
	Lucca	Viareggio	4	4	4	139.888			
	Pistoia	Monsummano T.	2	3	3	5	6	11	91.796
	Pistoia	Pescia	1		2				
	Pisa	Pontedera	2	3	14	100.024			
Perugia .....	Perugia	Foligno	2	3	6	72.322			
Roma .....	Roma	Tivoli	2	3	15	128.278			
	Roma	Frascati	2	3	7	72.358			
	Latina	Gaeta	2	3	5	69.009			
	Velletri	Albano Laziale	2	3	5	87.419			
	Cassino	Sora	2	3	12	52.363			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 3.

Corte d'Appello	Tribunale	Pretura	Magistrati	Cancellieri	Comuni	Abitanti
Napoli .....	Napoli	Casoria	3	2	3	136.443
	Napoli	Castell. di Stabia	3	3	1	68.324
	Napoli	Frattamaggiore	2	3	6	122.648
	Napoli	Marano	3	3	7	132.508
	Napoli	Nola	4	4	10	66.116
	Napoli	Portici	3	3	2	138.531
	Napoli	Torre del Greco	3	3	1	104.646
	Napoli	Torre Annunziata	4	4	4	108.711
	Napoli	Sant'Anastasia	4	3	6	112.566
	S.M. Cap. Vetere	Aversa	3	3	10	133.732
Salerno .....	Salerno	Nocera	6	6	4	105.603
Bari .....	Foggia	Cerignola	2	3	1	53.910
	Foggia	San Severo	2	3	1	55.242
	Trani	Andria	3	2	1	88.854
	Trani	Barletta	3	3	1	87.328
Catania .....	Catania	Acireale	3	2	7	108.202
Cagliari .....	Cagliari	Iglesias	2	2	8	58.323
	Sassari	Alghero	2	2	7	49.972
Totale preture: 41						

(\*) I carichi di popolazione sono desunti da ISTAT, *Statistiche demografiche*, 1988, vol. 36°, t. 1, parte prima (dati aggiornati al 1987).

Segue: ALLEGATO 3.

TABELLA DELLE POSSIBILI PRETURE CIRCONDARIALI EQUIPATE DA COSTITUIRSI IN RIFERIMENTO AD ISOLE AD ALTA DENSITÀ TURISTICO-ABITATIVA

Corte d'Appello	Tribunale	Pretura	Magistrati	Cancellieri	Comuni	Abitanti
Firenze .....	Firenze	Piombino	2 } 3	3 } 3	4 } 12	60.966 } 90.270
	Firenze	Portoferraio	1 } 3	1 } 3	8 } 12	29.274 } 90.270
Napoli .....	Napoli	Ischia	2 } 4	1 } 3	7 } 8	40.000 } 50.596
	Napoli	Procida	2 } 4	2 } 3	1 } 8	10.596 } 50.596
	Napoli	Sorrento	3 } 4	3 } 4	6 } 8	56.816 } 69.323
	Napoli	Capri	1 } 4	1 } 4	2 } 8	12.507 } 69.323
Messina .....	Messina	Lipari	1	1	4	12.972
Totale preture: 4						

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — *Sede della pretura* — 1. La pretura ha sede in ogni comune determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia ».

2. Le preture non aventi sede nel comune capoluogo di circondario di tribunale sono denominate circondariali equiparate, in quanto equiparate ad ogni effetto alle preture circondariali, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

## ART. 2.

1. All'elenco delle sedi delle preture della Repubblica di cui alla tabella A annessa al citato ordinamento giudiziario, come sostituita dalla tabella A annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni risultanti dalla tabella allegata alla presente legge.

## ART. 3.

1. Il territorio delle preture circondariali equiparate è formato da quello dei comuni indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. Per ciascuna delle preture non aventi sede in comune capoluogo di circondario di tribunale, il mandamento è costituito dai comuni elencati, in corri-



spondenza delle preture stesse, nella tabella B annessa al citato ordinamento giudiziario, come sostituita dalla tabella B annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e tali comuni sono depennati, nella citata tabella A annessa al medesimo ordinamento giudiziario, come sostituita dalla tabella A annessa alla richiamata legge n. 30 del 1989, dall'elenco corrispondente alle preture aventi sede in comune capoluogo di circondario di tribunale.

3. Il Ministro di grazia e giustizia apporta le variazioni alle tabelle A, B e C annesse al citato ordinamento giudiziario, come sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla richiamata legge n. 30 del 1989, conseguenti a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché dal presente articolo ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione delle preture circondariali equiparate ogni cinque anni, costituendone di nuove o sopprimendo quelle esistenti o modificandone le circoscrizioni, nel rispetto dei seguenti criteri minimali:

a) numero complessivo dei pretori e direttori di cancelleria presenti nell'organico di diritto non inferiore a cinque;

b) rendimento *pro capite* dei magistrati in servizio permanente effettivo superiore alla media nazionale quale risulta dalle statistiche dell'ultimo quinquennio;

c) popolazione residente nella circoscrizione non inferiore ai cinquantamila abitanti, computati sulla base degli ultimi rilevamenti statistici ISTAT pubblicati;

d) presenza di strutture giudiziarie accessibili e funzionali;

e) presenza nel territorio di almeno uno dei seguenti uffici pubblici: comando di gruppo della Guardia di finanza, te-

nenza dei Carabinieri, sede INPS territoriale, ufficio delle imposte, ufficio del registro, intendenza di finanza;

f) prossimità a grandi linee di comunicazione stradale e ferroviaria.

*1-ter.* Il Governo della Repubblica potrà discostarsi dai criteri di cui al comma *1-bis* solo per documentate esigenze del territorio, derivanti da elevata densità di popolazione, o di stabilimenti industriali o di impianti turistici. Tali esigenze dovranno essere vagliate dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali dovranno esprimere il loro parere favorevole.

*1-quater.* Il Governo della Repubblica è inoltre delegato a determinare, ogni cinque anni, sulla base dei criteri di cui al comma *1-bis*, quali uffici giudiziari già mandamentali debbano costituire sezioni distaccate di ciascuna delle preture circondariali equiparate anziché delle preture aventi sede in comune capoluogo di provincia o sede di tribunale, apportando le conseguenti variazioni alle tabelle B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e loro successive modificazioni, uditi il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

*1-quinquies.* All'atto delle variazioni, di cui al comma *1-quater* la citata tabella B verrà denominata "Sezioni distaccate delle preture circondariali e circondariali equiparate"».

#### ART. 5.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'organico dei magistrati addetti alle preture circondariali e circondariali equiparate è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

2. I magistrati designati per la trattazione di affari, civili e penali presso le sedi giudiziarie in cui sono istituite le preture circondariali equiparate entrano a far parte del relativo organico ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1<sup>a</sup> febbraio 1989, n. 30, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 6.

1. Presso le preture circondariali equiparate è istituita una sezione distaccata della procura della Repubblica presso la pretura circondariale e una segreteria dell'ufficio del pubblico ministero; le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato diverso da quello designato per il dibattimento.

2. Le preture circondariali equiparate sono dirette dal magistrato più anziano in servizio.

#### ART. 7.

1. I giudizi civili promossi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati e decisi secondo le norme di competenza territoriale vigenti alla data di notifica della citazione o di deposito del ricorso.

TABELLA  
(articoli 2 e 3)

MODIFICAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO DELLE SEDI DELLE  
PRETURE DELLA REPUBBLICA DI CUI ALLA TABELLA A ANNESSA  
ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON REGIO DE-  
CRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, COME SOSTITUITA DALLA TA-  
BELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 1° FEBBRAIO 1989, N. 30

II — Corte di Appello di Bari

2. Tribunale di FOGGIA  
Pretura di FOGGIA  
Pretura circondariale equiparata di CERIGNOLA  
Pretura circondariale equiparata di SAN SEVERO
4. Tribunale di TRANI  
Pretura di TRANI  
Pretura circondariale equiparata di ANDRIA  
Pretura circondariale equiparata di BARLETTA

III — Corte di Appello di BOLOGNA

1. Tribunale di BOLOGNA  
Pretura di BOLOGNA  
Pretura circondariale equiparata di IMOLA
3. Tribunale di FORLÌ  
Pretura di FORLÌ  
Pretura circondariale equiparata di CESENA

IV — Corte di Appello di BRESCIA

1. Tribunale di BERGAMO  
Pretura di BERGAMO  
Pretura circondariale equiparata di TREVIGLIO

V — Corte di Appello di CAGLIARI

1. Tribunale di CAGLIARI  
Pretura di CAGLIARI  
Pretura circondariale equiparata di IGLESIAS
5. Tribunale di SASSARI  
Pretura di SASSARI  
Pretura circondariale equiparata di ALGHERO

## VIII — Corte di Appello di CATANIA

2. Tribunale di CATANIA  
Pretura di CATANIA  
Pretura circondariale equiparata di ACIREALE

## X — Corte di Appello di FIRENZE

2. Tribunale di FIRENZE  
Pretura di FIRENZE  
Pretura circondariale equiparata di EMPOLI
4. Tribunale di LIVORNO  
Pretura di LIVORNO  
Pretura circondariale equiparata di PIOMBINO — PORTOFERRAIO
5. Tribunale di LUCCA  
Pretura di LUCCA  
Pretura circondariale equiparata di VIAREGGIO
7. Tribunale di PISA  
Pretura di PISA  
Pretura circondariale equiparata di PONTEDERA
8. Tribunale di PISTOIA  
Pretura di PISTOIA  
Pretura circondariale equiparata di MONSUMMANO  
TERME — PESCIA

## XI — Corte di Appello di GENOVA

5. Tribunale di MASSA  
Pretura di MASSA  
Pretura circondariale equiparata di CARRARA
7. Tribunale di SAVONA  
Pretura di SAVONA  
Pretura circondariale equiparata di ALBENGA

## XIV — Corte di Appello di MESSINA

1. Tribunale di MESSINA  
Pretura di MESSINA  
Pretura circondariale equiparata di LIPARI

## XV — Corte di Appello di MILANO

1. Tribunale di BUSTO ARSIZIO  
Pretura di BUSTO ARSIZIO  
Pretura circondariale equiparata di GALLARATE
5. Tribunale di MILANO  
Pretura di MILANO  
Pretura circondariale equiparata di CASSANO D'ADDA  
Pretura circondariale equiparata di LEGNANO  
Pretura circondariale equiparata di RHO
6. Tribunale di MONZA  
Pretura di MONZA  
Pretura circondariale equiparata di DESIO

## XVI — Corte di Appello di NAPOLI

4. Tribunale di NAPOLI  
Pretura di NAPOLI  
Pretura circondariale equiparata di CASORIA  
Pretura circondariale equiparata di CASTELLAMARE di STABIA  
Pretura circondariale equiparata di FRATTAMAGGIORE  
Pretura circondariale equiparata di ISCHIA – PROCIDA  
Pretura circondariale equiparata di MARANO DI NAPOLI  
Pretura circondariale equiparata di NOLA  
Pretura circondariale equiparata di PORTICI  
Pretura circondariale equiparata di SANT'ANASTASIA  
Pretura circondariale equiparata di SORRENTO – CAPRI  
Pretura circondariale equiparata di TORRE DEL GRECO  
Pretura circondariale equiparata di TORRE ANNUNZIATA
5. Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE  
Pretura di CASERTA  
Pretura circondariale equiparata di AVERSA

## XVIII — Corte di Appello di PERUGIA

2. Tribunale di PERUGIA  
Pretura di PERUGIA  
Pretura circondariale equiparata di FOLIGNO

## XX — Corte di Appello di ROMA

1. Tribunale di CASSINO  
Pretura di CASSINO  
Pretura circondariale equiparata di SORA
  
3. Tribunale di LATINA  
Pretura di LATINA  
Pretura circondariale equiparata di GAETA
  
6. Tribunale di ROMA  
Pretura di ROMA  
Pretura circondariale equiparata di FRASCATI  
Pretura circondariale equiparata di TIVOLI
  
7. Tribunale di VELLETRI  
Pretura di VELLETRI  
Pretura circondariale equiparata di ALBANO LAZIALE

## XXI — Corte di Appello di SALERNO

2. Tribunale di SALERNO  
Pretura di SALERNO  
Pretura circondariale equiparata di NOCERA INFERIORE

## XXII — Corte di Appello di TORINO

14. Tribunale di TORINO  
Pretura di TORINO  
Pretura circondariale equiparata di MONCALIERI

## XXIII — Corte di Appello di TRENTO

1. Tribunale di BOLZANO  
Pretura di BOLZANO  
Pretura circondariale equiparata di MERANO

## XXV — Corte di Appello di VENEZIA

6. Tribunale di VENEZIA  
Pretura di VENEZIA  
Pretura circondariale equiparata di SAN DONÀ DI PIAVE